



**Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida
della
Federazione Motociclistica Italiana**

Regolamento

INDICE

Art.01	<i>Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida della Federazione Motociclistica Italiana</i>	<i>pag.2</i>
Art.02	<i>Qualifiche</i>	<i>"</i>
Art.03	<i>Attività formative abilitate</i>	<i>"</i>
Art.04	<i>Controllo, Obblighi e Sanzioni</i>	<i>pag.3</i>
Art.05	<i>Accesso alla Qualifica</i>	<i>pag.4</i>
Art.06	<i>Iscrizione e Rinnovi</i>	<i>"</i>
Art.07	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>"</i>
Art.08	<i>Riammissione all'Albo</i>	<i>"</i>
Art.09	<i>Norma Transitoria</i>	<i>Pag.5</i>

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), mediante il proprio Settore Tecnico e nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai quadri tecnici, istituisce l'Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida che ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 1 - Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida della Federazione Motociclistica Italiana

1.1 - L'Albo riunisce tutti gli Istruttori di Tecniche Guida (ITG) formati e riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento delle Tecniche di Guida Motociclistica in sicurezza in aree attrezzate chiuse alla circolazione stradale, su strada e fuoristrada.

1.2 - L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo è redatto e conservato a cura del Settore Tecnico (ST).

1.3 - L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico valutato l'esito del Corso di Formazione al quale il candidato ha partecipato.

1.4 - La denominazione "Istruttore di Tecniche Guida FMI" (ITG) è di appartenenza della Federazione Motociclistica Italiana e può essere utilizzata esclusivamente dagli iscritti all'Albo.

1.5 - Il diritto di utilizzare la denominazione si perde al momento della cancellazione dall'Albo.

Art. 2 – Qualifiche

2.1 - L'Albo prevede le seguenti Qualifiche:

- **Istruttore di Tecniche di Guida Motociclistica (ITGM)**
- **Istruttore di Tecniche di Guida Stradale (ITGS)**
- **Istruttore di Tecniche di Guida Fuoristrada (ITGF)**

Art. 3 – Attività formative abilitate

3.1 Gli Istruttori di Tecniche Guida possono effettuare Formazione Tecnica e a loro è preclusa qualsiasi attività di Formazione Sportiva e Formazione Agonistica.

3.1 – **Gli Istruttori di Tecniche Guida Motociclistica (ITGM)** sono abilitati ad effettuare le seguenti attività di Formazione Tecnica:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- Corsi base di guida sicura, della durata massima di un giorno.
Durante il corso, il programma didattico può essere destinato ad attività pratica su strada per un massimo di 1/3 del tempo, mentre la restante parte può essere composta per 2/3 da lezione teorica in aula oppure per 1/3 da teoria in aula ed il restante 1/3 da attività pratica in area privata. Un istruttore può dedicarsi contemporaneamente al massimo 3-4 persone.

3.2 - Gli Istruttori di Guida Motociclistica non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG
- Corsi di guida sicura su strada di livello medio o avanzato e rilasciare attestati di partecipazione con valutazioni di merito.

3.3 – Gli **Istruttori di Tecniche di Guida Stradale** (ITGS) sono abilitati ad effettuare le seguenti attività di Formazione Tecnica:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale (tranne la pista dei circuiti):

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- Corsi di Guida Sicura Su Strada di qualsiasi livello

3.4 - Gli Istruttori di Tecniche di Guida Stradale non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG

3.5 – Gli **Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada** (ITGF) sono abilitati ad effettuare la seguente attività di Formazione Tecnica:

a) in aree chiuse alla circolazione stradale:

- Avviamento alla guida del motociclo
- Guida Sicura
- Guida in sicurezza su impianti omologati

b) in aree aperte alla circolazione stradale:

- nessuna attività consentita

3.6 - Gli Istruttori di Guida Fuoristrada non sono abilitati a effettuare:

- Attività formativa a possessori di specifica licenza sportiva
- Attività formativa indirizzata alla pratica sportiva e agonistica
- Supporto o collaborazione in attività sportiva agonistiche nella qualifica di ITG
- Corsi di guida su strada

Art. 4 – Controllo, Obblighi e Sanzioni

4.1 - Controllo

La Direzione Tecnica vigila sulla formazione e controlla l'idoneità e la correttezza dell'attività formativa privata o federale svolta dagli ITG.

4.2 - Obbligo di comunicazione di attività formativa

Tutti gli ITG hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club o Scuole di Motociclismo Certificate) a meno che non sia stata richiesta direttamente con lettera di incarico dal Settore Tecnico.

4.3 - Sanzioni

In caso di attività formativa non conforme alle direttive e alle metodologie del Settore Tecnico comprovata dalla Direzione Tecnica, l'ITG sarà passibile di lettera di richiamo. Nel caso di attività formativa svolta senza la necessaria comunicazione o lo specifico incarico del STF, l'ITG è passibile di cancellazione dall'Albo.

Art. 5 - Accesso alla Qualifica

5.1 - Il Settore Tecnico Federale, per l'accesso alla qualifica, organizzerà specifici Corsi di Formazione.

5.2 - Il numero dei partecipanti, il criterio di ammissione, il costo, il programma formativo e i criteri di selezione di ogni Corso Formativo verranno stabiliti dal Settore Tecnico Federale.

5.3 - L'accesso alle Qualifiche previste dall'Albo è riservato ai soli tesserati alla FMI che abbiano superato l'esame al termine del Corso di formazione frequentato.

5.4 - È previsto con modalità e scadenze stabilite dal Settore Tecnico un programma formativo basato su Corsi di Aggiornamento obbligatori.

Art. 6 – Iscrizione e Rinnovi

6.1 - L'iscrizione all'Albo degli Istruttori di Tecniche Guida della FMI, viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico vista la richiesta dell'Allievo risultato idoneo al Corso di Formazione ed il pagamento di una Quota di Iscrizione.

6.2 – Il Rinnovo dell'iscrizione è annuale (anno solare) e le quote di Iscrizione e di Rinnovo sono stabilite dal Consiglio Federale su proposta del Settore Tecnico.

6.3 - Le modalità per il Rinnovo dell'iscrizione all'Albo prevedono che l'Istruttore di Tecniche di Guida debba inviare all'ufficio federale competente entro la data stabilita e con le modalità previste dal Settore Tecnico:

- a) Scheda Personale ITG;
- b) copia della ricevuta di versamento della Quota di Rinnovo;

6.4 - Agli Istruttori di Tecniche Guida è riconosciuto il Tesserino di identificazione personale ed il Diploma della FMI.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

7.1 - Il Consiglio Federale, su proposta del Settore Tecnico, procede alla cancellazione dall'Albo degli:

- a) Istruttori che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b) Istruttori che non provvedono al Rinnovo dell'iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c) Istruttori che subiscono un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno;
- d) Istruttori che hanno effettuato attività senza la necessaria comunicazione o lo specifico incarico del Settore Tecnico Federale;
- e) Istruttori che hanno ricevuto dal Settore Tecnico Federale due lettere di richiamo;
- f) Istruttori dimissionari.

Art.8 – Riammissione all'Albo

8.1 - Su richiesta degli interessati, il Settore Tecnico potrà proporre al Consiglio Federale, salvo per i casi relativi ai punti c) e d) dell'art.6, la riammissione all'Albo di Istruttori di Tecniche Guida che siano stati cancellati da non più di 3 anni.

8.2 - L'eventuale riammissione prevede:

a) il tesseramento alla FMI;

b) il pagamento di una ammenda pari alle quote non versate;

c) la partecipazione ad un eventuale Corso Integrativo a discrezione della Direzione Tecnica.

Art.9 – Norma Transitoria

9.1 - Alla data di deliberazione, tutti gli Istruttori di Guida che avranno l'anzianità necessaria e contestualmente effettuato attività formativa federale certificata potranno partecipare al Corso Integrativo per l'accesso alla qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 1° livello come previsto dal nuovo Regolamento dell'Albo dei Tecnici Sportivi FMI.

9.2 - Alla data di deliberazione, tutti coloro che non abbiano i requisiti previsti al punto 8.1 o non abbiano intenzione di partecipare al Corso Integrativo o risultino al Corso Integrativo non idonei al passaggio nella qualifica di Tecnico Sportivo di 1° livello saranno inquadrati secondo il seguente schema:

<i>Istruttori di Guida Motociclistica</i>	—————>	<i>Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica</i>
<i>Istruttori di Guida Fuoristrada</i>	—————>	<i>Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada</i>
<i>Istruttori di Guida Veloce</i>	—————>	<i>Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica</i>
<i>Istruttori di Guida Sicura su Strada</i>	—————>	<i>Istruttori di Tecniche di Guida Stradale</i>